

## AVVISO AGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione, avendo tenuto conto con diligenza degli sviluppi recenti del patrimonio netto, dell'esposizione dei costi, delle operazioni di sottoscrizione e di rimborso e dei portafogli d'investimento dei Comparti, ha deciso di procedere alla fusione di taluni Comparti con altri Comparti esistenti (le "Fusioni"), in conformità con l'articolo 23 dello Statuto della SICAV, in considerazione dei seguenti elementi: (i) la diminuzione del patrimonio netto verificatasi nel corso degli ultimi mesi, in ragione delle condizioni prevalenti dei mercati e/o (ii) la realizzazione economica al fine di far beneficiare gli investitori di economie di scala.

Le Fusioni saranno effettuate in conformità alle disposizioni dell'articolo 1 (20) c) della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo.

Le Fusioni realizzate saranno le seguenti:

1. Cedola 2014 sarà incorporata da Cedola 2017 ("Fusione 1")
2. Alto Rendimento 2014 sarà incorporato da Alto Rendimento 2017 ("Fusione 2").

I Comparti incorporati trasferiranno le loro attività ai diversi Comparti incorporanti precedentemente menzionati e resteranno in vita fino a quando non saranno stati completamente regolati tutti i debiti. Il regolamento di tutti i debiti dei Comparti incorporati è prevista alla data di effetto delle Fusioni o direttamente dopo tale data.

Le azioni detenute dagli azionisti dei Comparti incorporati, saranno concambiate con azioni di nuova emissione dei Comparti incorporanti (le "Azioni") alla data di efficacia delle Fusioni.

Le fusioni saranno efficaci a decorrere dal 3 marzo 2014. Le azioni saranno concambiate conformemente ad un valore di scambio confermato da un revisore indipendente nominato a tale scopo. Non è previsto alcun pagamento in denaro in favore degli azionisti del Comparto incorporato.

La data del valore di scambio sarà il 3 marzo 2014 (Data del valore di scambio). Il numero delle nuove azioni del Comparto incorporante attribuito agli azionisti del Comparto incorporato sarà determinato sulla base del valore di scambio calcolato con riferimento all'ultimo valore netto d'inventario dei Comparti rispettivamente interessati.

Le diverse condizioni per ciascun Comparto incorporato e incorporante sono le seguenti:

### Fusione 1

#### 1. IL COMPARTO CEDOLA 2014 SARÀ INCORPORATO IN CEDOLA 2017

Le azioni di nuova emissione del Comparto incorporante, come ciascuna classe di azioni, conferiscono gli stessi diritti e gli stessi obblighi delle azioni e delle classi di azioni precedentemente emesse dal Comparto incorporato.

Alla data di fusione, la politica d'investimento, il profilo di rischio dell'investitore tipo nonché la commissione di gestione del Comparto assorbito subiranno delle modifiche.

Le diverse condizioni antecedenti alla fusione per il Comparto incorporato e per il Comparto incorporante sono le seguenti:

**Differenze fra le politiche d'investimento di CEDOLA 2014 (Comparto incorporato) e CEDOLA 2017 (Comparto incorporante)**

Il Comparto incorporante ha la medesima politica d'investimento di quello incorporato, ad eccezione dei punti elencati di seguito:

- Il Comparto incorporato prevede degli investimenti mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 30 novembre 2014, mentre il Comparto incorporante ha un orizzonte temporale al 15 febbraio 2017.
- Il Comparto incorporato prevede che le attività nette siano investite a concorrenza di due terzi degli attivi netti, in valori mobiliari di tipo obbligazionario, emessi da stati appartenenti all'area EURO, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade), in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato appartenente all'area EURO, in strumenti del mercato monetario e in liquidità in EURO costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, mentre il Comparto incorporante prevede la possibilità di investire il 90% delle attività in obbligazioni emesse da Società situate in paesi dell'area Euro o in paesi dell'OCSE o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade), in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea o da uno stato dell'OCSE, in strumenti del mercato monetario e in liquidità, costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.
- Il Comparto incorporato prevede che le attività nette possano essere investite a titolo accessorio a concorrenza di un terzo in valori mobiliari di tipo obbligazionario emessi da Società situate in paesi dell'area Euro o in paesi dell'OCSE o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade), mentre il Comparto incorporante prevede la possibilità d'investire, fino a concorrenza del 10% delle sue attività nette, in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, e le obbligazioni emesse da Società situate in paesi dell'area Euro o in paesi dell'OCSE o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi, aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade).
- Le altre condizioni della politica d'investimento del Comparto incorporante e di quello incorporato sono identiche, ad eccezione della "duration", che è compresa fra i valori di 3 ed 1 anno, decrescente all'avvicinarsi della data del 30 novembre 2014 per il Comparto incorporato ed è limitata a 4 anni, decrescente all'avvicinarsi della data del 15 febbraio 2017 per il Comparto incorporante.

**Differenza fra il profilo di rischio dell'investitore tipo di CEDOLA 2014 (Comparto incorporato) e CEDOLA 2017 (Comparto incorporante):**

Il profilo di rischio dell'investitore tipo del Comparto incorporato è adatto agli investitori che si prefiggono di ottenere, in un arco temporale inferiore ai 3 anni, rendimenti superiori a prodotti obbligazionari a breve termine in Euro ed è adatto agli investitori del Comparto incorporante che si prefiggono di ottenere, in un arco temporale di 4 anni, rendimenti superiori a prodotti obbligazionari prevalentemente governativi a medio termine in Euro.

**Differenza fra le commissioni di gestione di CEDOLA 2014 (Comparto incorporato) ed CEDOLA 2017 (Comparto incorporante) alla data del 3 marzo 2014:**

- Massimo 0.60% p.a. (classe D) e 0.50% p.a. (classe B) per il Comparto incorporato, fino al 30 novembre 2014 e massimo 0.90% p.a. (classe D) e 0.60% p.a. (classe B) per il Comparto incorporante, fino al 14 febbraio 2015.
- Massimo 0.50% p.a. (classi D e B) per il Comparto incorporato a partire dal 1 dicembre 2014 e massimo 0.70% p.a. (classe D) e massimo 0.60% (classe B) per il Comparto incorporante dal 15 febbraio 2015 fino al 14 febbraio 2016, e massimo 0.60% p.a. (classi D e B) per il Comparto incorporante dal 15 febbraio 2016 fino al 14 febbraio 2017, e massimo 0.50% p.a. (classe D) e massimo 0.60% (classe B) per il Comparto incorporante a partire dal 15 febbraio 2017.

### Fusione 2

#### 2. IL COMPARTO ALTO RENDIMENTO 2014 SARÀ INCORPORATO IN ALTO RENDIMENTO 2017

Le azioni di nuova emissione del Comparto incorporante, come ciascuna classe di azioni, conferiscono gli stessi diritti e gli stessi obblighi delle azioni e delle classi di azioni precedentemente emesse dal Comparto incorporato.

Alla data di fusione, la politica d'investimento, il profilo di rischio dell'investitore tipo nonché la commissione di gestione del Comparto incorporato subiranno delle modifiche.

Le diverse condizioni antecedenti alla fusione per il Comparto incorporato e per il Comparto incorporante sono le seguenti:

La Società farà in modo che le commissioni di performance dovute al gestore dal Comparto incorporato fino alla data effettiva di fusione siano pienamente allocate agli azionisti di codesto Comparto.

**Differenze fra le politiche d'investimento di ALTO RENDIMENTO 2014 (Comparto incorporato) e ALTO RENDIMENTO 2017 (Comparto incorporante)**

Il Comparto incorporante ha la medesima politica d'investimento di quello incorporato, ad eccezione dei punti elencati di seguito:

- Il Comparto assorbito prevede degli investimenti mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 19 ottobre 2014 mentre il Comparto incorporante ha un orizzonte temporale al 31 dicembre 2017.
- La politica d'investimento del Comparto incorporato prevede che le sue attività nette siano investite a concorrenza del 50% delle sue attività nette in valori mobiliari di tipo obbligazionario in Società situate in paesi dell'area Euro o in paesi dell'OCSE o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade), in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea o da uno stato membro dell'OCSE, e in liquidità, costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, mentre questo limite è fissato a 30% per il Comparto incorporante.
- Il Comparto incorporato prevede che le attività nette possano essere investite a titolo accessorio a concorrenza del 50% dei suoi attivi netti in valori mobiliari di tipo obbligazionario ed in strumenti del mercato monetario emessi da Società situate principalmente in paesi dell'OCSE aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade), mentre il Comparto incorporante prevede la possibilità di investire, fino alla concorrenza del 70% in questo tipo di attività.
- Il Comparto incorporante può inoltre ricorrere a prodotti derivati di tipo "CDS" per la copertura del rischio di credito.
- Le altre condizioni della politica d'investimento del Comparto incorporante e di quello incorporato sono identiche, ad eccezione della "duration", che è compresa fra i valori di 5,5 ed 1 anno, decrescente all'avvicinarsi della data del 19 ottobre 2014 per il Comparto incorporato ed è compresa tra 4 anni ed 1 anno, decrescente all'avvicinarsi della data del 31 dicembre 2017 per il Comparto incorporante.

**Differenza fra il profilo di rischio dell'investitore tipo di ALTO RENDIMENTO 2014 (Comparto incorporato) e ALTO RENDIMENTO 2017 (Comparto incorporante):**

Il profilo di rischio dell'investitore tipo del Comparto incorporato è adatto agli investitori che si prefiggono di ottenere rendimenti superiori a prodotti obbligazionari a medio termine in Euro ed è adatto agli investitori del Comparto incorporante che si prefiggono di ottenere rendimenti superiori a prodotti obbligazionari prevalentemente governativi a medio termine in Euro.

**Differenza fra le commissioni di gestione di ALTO RENDIMENTO 2014 (Comparto incorporato) ed ALTO RENDIMENTO 2017 (Comparto incorporante) alla data del 3 marzo 2014:**

- Massimo 0.70% p.a. (classi A e B) per il Comparto incorporato, fino al 19 ottobre 2014 e massimo 1.40% p.a. (classi A e B) per il Comparto incorporante, fino al 31 dicembre 2014.
- Massimo 0.50% p.a. (classi A e B) per il Comparto incorporato a partire dal 20 ottobre 2014 e massimo 1.20% p.a. (classi A e B) per il Comparto incorporante dal 01 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, e massimo 1.10% p.a. (classi A e B) per il Comparto incorporante dal 01 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, e massimo 1.00% p.a. (classi A e B) per il Comparto incorporante dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, e massimo 0.50% p.a. (classi A e B) a partire dal 01 gennaio 2018.

**Differenza fra le commissioni di performance di ALTO RENDIMENTO 2014 (Comparto incorporato) ed ALTO RENDIMENTO 2017 (Comparto incorporante) alla data del 3 marzo 2014:**

Le commissioni di performance saranno calcolate in maniera identica per il Comparto incorporato ed il Comparto incorporante ad eccezione del Comparto incorporante che sarà uguale al 30% della performance annuale che supera il 4% (mentre il limite è del 5% per quanto riguarda il Comparto incorporato).

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento della procedura di fusione, dal 21 febbraio 2014 alle ore 14:00 in Lussemburgo (20 febbraio per l'Italia), non saranno più accettate nuove sottoscrizioni di azioni né conversioni in azioni dei Comparti incorporati.

Gli azionisti di tutti i Comparti, incorporati ed incorporanti, hanno facoltà di richiedere il rimborso senza spese delle proprie azioni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero 22 gennaio 2014 e fino al 21 febbraio 2014, cinque (5) giorni lavorativi in Lussemburgo precedenti la data del valore di scambio. La domanda dovrà essere fatta per iscritto (fax, lettera) e dovrà essere ricevuta dalla Società, o dall'Agente di Registro o da un Agente Collocatore al più tardi il 21 febbraio 2014 in Lussemburgo (20 febbraio per l'Italia), cinque (5) giorni lavorativi precedenti la data del valore di scambio fissata il 3 marzo 2014.

Ulteriori informazioni inerenti le Fusioni sono disponibili presso la Sede Sociale della Società. Il rapporto del revisore indipendente sarà disponibile presso la Sede Sociale della Società nei giorni successivi alla data di effetto delle Fusioni.

I costi relativi alle Fusioni saranno sopportati dai Comparti interessati. Con riferimento alle Fusioni summenzionate, la Società raccomanda agli investitori di consultare il proprio consulente legale, fiscale e finanziario allo scopo di informarsi sulle conseguenze legali, fiscali o finanziarie relative alle Fusioni in qualità di azionisti dei Comparti.

Gli azionisti dei Comparti interessati che non fossero in accordo con la modifica delle politiche d'investimento e delle commissioni di gestione e di performance proposte, hanno facoltà di richiedere il rimborso senza spese delle proprie azioni per un periodo di un mese ovvero dal 22 gennaio 2014 al 21 febbraio 2014 in Lussemburgo (20 febbraio per l'Italia).

Il Prospetto, i KIID aggiornati a marzo 2014 e l'ultimo rapporto periodico possono essere ottenuti su richiesta presso la Sede Sociale della Società.

Il consiglio di amministrazione

21 Gennaio 2014

EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND in forma abbreviata "EUROFUNDLUX"

• SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE A COMPARTI MULTIPLI • Sede sociale: 10/12, Avenue Pasteur, L-2310 Lussemburgo • R.C.S. Lussemburgo B. N° 82461